



OGGETTO	<b>BUONI-CORRISPETTIVO – REGIME IVA DAL 2019</b>
RIFERIMENTI	<a href="#">DLGS N. 141 DEL 29/11/2018</a> ; ARTT. DA 6-BIS A 6-QUATER E 13 DPR 633/1972 – RM 21/2011
CIRCOLARE DEL	<b>13/02/2019</b>

*Sintesi: il D.lgs 141/2018 (in recepimento di obblighi comunitari) ha introdotto nel Dpr 633/72 una specifica disciplina relativa al trattamento Iva dei buoni corrispettivo (cd. “voucher”).*

*A tal fine, a seconda che al momento dell'emissione del buono sia nota o meno la disciplina IVA applicabile alle operazioni cui il buono dà diritto, occorre distinguere tra buoni:*

- “monouso”: ciascun trasferimento è soggetto ad Iva (è pagamento anticipato del bene/servizio cui dà diritto)
- “multiuso”: ciascun trasferimento è escluso da Iva; questa si applica solo nel momento di effettuazione dell'operazione sottostante (alla consegna del buono che vale come pagamento per le prestazioni di servizio o alla consegna per le cessioni di beni).

*Si noti che tale disciplina risulta in linea con precedenti interpretazioni della prassi dell'Agenzia.*

In applicazione della “legge di delegazione europea 2016-2017” (L. 163/2017), è stato pubblicato il D.lgs 141/2018 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/1065 (di modifica della Dir. 2006/112/Ce) per quanto attiene i “**buoni acquisto**” (anche detti “buoni corrispettivo”, “voucher”, “buoni regalo” e simili).



**N.B.:** la Direttiva ha la finalità di garantire una maggiore omogeneità tra i paesi UE sul loro trattamento fiscale.

Tuttavia i **concetti di base** erano **già stati fatti propri** da un consolidato orientamento **dell'Agenzia** (RM 21/2011); si tratta dunque di un recepimento normativo di **concetti in buona parte già applicabili**.

A tal fine sono stati introdotti gli artt. da 6-bis a 6-quater nell'ambito del Dpr 633/72.

### AMBITO APPLICATIVO DEI BUONI CORRISPETTIVO

Il D.lgs 141/2018 disciplina il trattamento fiscale connesso all'utilizzo dei buoni in relazione:

- **all'emissione, trasferimento e riscatto** (cioè l'utilizzo) dei cd. “**buoni-corrispettivo**”
- cioè di quello strumento da accettare in corrispettivo di una cessione/prestazione.

Il **trattamento ai fini Iva** delle operazioni connesse ai buoni deve dipendere dalle caratteristiche degli stessi, dovendosi procedere alla **distinzione tra i seguenti tipi di buoni**:

- buoni monouso**: se all'atto dell'emissione di un buono monouso:
  - il regime Iva dell'operazione “sottostante” (cessione o prestazione) è determinabile
  - l'Iva risulta subito esigibile per ogni trasferimento (in quanto pagamento anticipato).
- buoni multiuso**: il regime Iva dell'operazione “sottostante” non è determinabile e, pertanto:
  - l'Iva diviene esigibile solo quando i beni/servizi “sottostanti” sono ceduti/prestati (cd. “riscatto”)
  - ogni trasferimento intermedio non è soggetto ad Iva.

In applicazione dei precedenti principi, il D.lgs. 141/2018 introduce alcune modifiche al Dpr 633/72:

- per definire il **concetto di “buono-corrispettivo”** (nuovo art. 6-bis del DPR 633/1972)
- per **distinguere** tra **buono “monouso” e “multiuso”** (nuovi artt. 6-ter e 6-quater DPR 633/1972).



**Forma fisica**: i buoni-corrispettivo possono presentarsi, indifferentemente

- ✓ in forma **cartacea**
- ✓ **elettronica** (tramite card).

## DEFINIZIONE DI “BUONO CORRISPETTIVO”

Con riguardo alla definizione di buono-corrispettivo, il **nuovo art. 6-bis del DPR 633/1972** prevede che per “buono-corrispettivo” si intende uno strumento:

- che **contiene l'obbligo di essere accettato** come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione/prestazione
  - e che indica (sullo buono stesso o nella relativa documentazione)
    - ✓ i **beni/servizi da cedere/prestare** (l'oggetto del buono)
    - ✓ **e/o le identità dei potenziali cedenti/prestatori** (N.B.: non del fruitore)
- ivi incluse le condizioni generali di utilizzo del buono.

## STRUMENTI NON MODIFICATI

Le novità non si applicano alle seguenti fattispecie (che rimangono soggette alla disciplina previgente):

- **agli strumenti di pagamento**

**Nota:** la distinzione tra “buono” e “strumento di pagamento” (es: assegno, cambiale) si fonda sul fatto che:

- i **buoni attribuiscono un diritto** a ricevere beni/servizi (cd. “titoli di legittimazione”)
- gli **strumenti di pagamento** non prevedono tale diritto (unica finalità è quella di effettuare il pagamento)

Al contrario, **non dovrebbe più rilevare la distinzione** (operata in passato dall'Agenzia) tra **titoli “rappresentativi”** ex art. 1996 cc (soggetti ad Iva) e **“di legittimazione”** ex art. 2002 cc (esclusi da Iva), in relazione alle modalità richieste per il trasferimento del diritto (senza le forme proprie della cessione in quest'ultimo caso).

- ai **titoli di trasporto**, biglietti di ingresso a cinema/musei, francobolli e altri titoli similari
- alla disciplina dei **“buoni sconto”**
- alle **manifestazioni a premio** (CM 89/1998).

**DISTINZIONE TRA LE DUE TIPOLOGIE DI BUONI:** la distinzione tra i buoni monouso e quelli multiuso si fonda sulla disponibilità delle informazioni necessarie:

- già **al momento dell'emissione**
- **o solo al momento del “riscatto”**, qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

## BUONO “MONOUSO”

Il nuovo **art. 6-ter** del DPR 633/1972 stabilisce che è **monouso** il buono-corrispettivo se:

- al momento della sua **emissione**
- è **nota la disciplina Iva applicabile** alla cessione/prestazione a cui il buono-corrispettivo dà diritto (natura e qualità dei beni/servizi formanti oggetto dell'operazione sottostante e territorialità).

## REGIME IVA DEL BUONO:

- **per ogni trasferimento** (l'emissione ed eventuali cessioni intermedie) dei buoni è **dovuta l'Iva sul corrispettivo** di cessione (non sul valore facciale del buono)
- **l'effettuazione dell'operazione** sottostante è **esclusa da Iva** (in quanto già assoggettata “a monte”).

N.B.: la consegna del buono a terzi senza corrispettivo non dovrebbe costituire cessione gratuita se destinato ad essere distribuito a terzi fruitori finali del buono.

## SOGGETTO EMITTENTE COINCIDENTE COL SOGGETTO PRESTATORE

Esempio 1

**B Srl**, che gestisce un **supermercato**, intende lanciare un detersivo venduto per € 10. A tal fine **emette un buono** di valore facciale **€ 10, ceduto a Tizio per € 6**.

Posto che il bene cui dà diritto il buono è predeterminato (si può solo acquistare il detersivo), la cessione del buono è ivata: l'impresa emette **scontrino di € 6**, da cui scorpora l'Iva.

Nel momento in cui Tizio utilizza il buono, la società B non emette lo scontrino (ai fini di eventuali verifiche, è bene che B possa ricondurre la cessione allo scontrino già emesso).



**ATTENZIONE:** laddove:

- il **soggetto** che ha **emesso il buono monouso**
- è **diverso da quello che effettua l'operazione sottostante**

si deve ritenere che quest'ultimo effettui l'operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono (non del fruitore del bene/servizio).

Esempio2

#### **SOGGETTO EMITTENTE DIVERSO DAL SOGGETTO PRESTATORE**

Nell'Esempio1 precedente si ponga ora che il promotore dell'operazione sia ora il **produttore A**, che intende omaggiare il prodotto (con aliquota Iva 10%) nel primo mese di vendita.

A tal fine:

- **A emette il buono** di valore facciale **€. 10** e lo **consegna a B** (impresa della GDO)
- **B lo consegna gratuitamente** al proprio **cliente Tizio**.

Posto che il bene cui dà diritto il buono rimane predeterminato, si ritiene che:

- A non debba emettere fattura a B (in quanto questi non può utilizzare il buono, nè lo ha acquistato, avendo assunto il solo incarico alla sua distribuzione)
- **B deve emettere fattura ad A** per €. 9,09 + 0,91 Iva (che lo pagherà al momento della presentazione del buono).

In ogni caso **B non certifica con scontrino** la consegna del detersivo a Tizio.



**Dubbio:** andrà chiarito se B debba emettere la fattura:

- nel momento in cui cede a Tizio il detersivo, pagato da questi col buono
- nel precedente momento in cui consegna il buono a Tizio per un futuro utilizzo.

Esempio3

#### **SOGGETTO EMITTENTE DIVERSO DAL SOGGETTO PRESTATORE**

Nell'Esempio2 precedente si ponga ora quanto segue:

- **A emette il buono** di valore facciale **€. 10** e lo **cede Tizio per €. 9**
- **Tizio lo consegna** a B a pagamento dell'acquisto per €. 10.

In tal caso:

- **A emette fattura a Tizio** per €. 8,18 + 0,82 Iva
- **B emettere fattura ad A** per €. 9,09 + 0,91 Iva nel momento in cui Tizio effettua l'acquisto pagando col buono.

Esempio4

#### **PRESENZA DI INTERMEDIARI**

Nell'Esempio1 precedente il promotore dell'operazione sia ora il produttore A, che intende vendere in promozione il prodotto nel primo mese di vendita.

A tal fine questi emette il buono di **valore facciale pari a €. 10:**

- che **cede a B** intermediario (es: Groupon, ecc.) **per €. 8**
- l'intermediario B lo **cede a Tizio per €. 9**.

Posto che il bene cui dà diritto il buono rimane predeterminato:

- A deve emettere fattura a B per €. 8,18 + 0,82 Iva
- **B certifica la cessione a Tizio** per €. 7,27 + 0,73 Iva **alla consegna del buono**.

**Tizio si reca da C** ad acquista il detersivo pagando col buono: C emette fattura nei confronti di A per il pagamento che riceverà presentandogli il buono: €. 9,09 + 0,91 Iva.

BUONO MONO-USO



IL REGIME IVA APPLICABILE AL  
BENE/DIRITTO SOTTOSTANTE E'  
NOTO FIN DALL'EMISSIONE



CIASCUN PASSAGGIO E'  
SOGGETTO AD IVA

## BUONO MULTIUSO

Il nuovo art. 6-quater del DPR 633/1972 stabilisce che è multiuso il buono-corrispettivo per il quale, diversamente da quanto avviene per il buono-corrispettivo monouso:

- al **momento della sua emissione**
- **non è nota la disciplina Iva applicabile** alla cessione/prestazione cui il buono dà diritto.



**Nota:** poiché i beni/servizi sono individuati solo all'atto del riscatto del buono-corrispettivo, si ha che:  
→ i **trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso** non comportano anticipazione della cessione/prestazione di servizio  
→ e, pertanto, **non assumono rilevanza ai fini Iva.**

## MOMENTO IVA DEL BUONO

L'Iva è dovuta (la cessione/prestazione cui dà diritto il buono si considera effettuata, ex art. 6 Dpr 633/72)

- al **momento "di utilizzo"** del buono (cd. "riscatto")
- sia per le cessioni di beni che per prestazioni di servizi.



**Art. 6-quater Dpr 633/72:** "3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi".

## DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Anche se l'operazione non è tassata anteriormente alla sua effettuazione:

- il corrispettivo per la **distribuzione commerciale** di un buono multiuso
- rappresenta un **autonomo servizio imponibile** (indipendente dalla cessione/prestazione cui dà diritto il buono, dunque da tassare Iva in via ordinaria).

## BASE IMPONIBILE DEL BUONO MULTIUSO

In relazione alla base imponibile per la cessione dei buoni:

- per quelli monouso: come visto, la base imponibile è data dal corrispettivo pattuito
- per quelli multiuso: è disposta la seguente specifica disciplina..

Per i buoni multiuso la base imponibile (come anticipato, rilevante nel solo momento finale in cui viene utilizzato il buono) è costituita:

- a) dal **corrispettivo dovuto per il buono**, se conosciuto (che potrebbe essere diverso dal valore facciale)
- b) in assenza di informazioni su tale corrispettivo (o di distribuzione gratuita dello stesso), dal **valore facciale** (indicato sul buono multiuso o nella relativa documentazione) al netto dell'Iva relativa ai beni ceduti/servizi prestati.

Qualora il **buono-corrispettivo multiuso sia usato solo parzialmente**, la base imponibile è pari alla corrispondente parte del corrispettivo o del valore monetario del buono-corrispettivo.

**Distribuzione commerciale:** nel caso in cui il trasferimento interviene tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione/prestazione soggetta ad Iva, la **base imponibile:**

- **è pari alla differenza** tra il valore facciale del buono e l'importo dovuto per il suo trasferimento, comprensiva dell'imposta
- **qualora per tale servizio non sia stabilito uno specifico corrispettivo.**



**Nota:** la ragione di una simile impostazione risiede nella considerazione che la distribuzione commerciale di un buono-corrispettivo multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione/prestazione corrispondente.

Esempio5	<p><b><u>DISTRIBUZIONE GRATUITA DEL BUONO AL FRUITORE FINALE</u></b></p> <p>Impresa A emette un <b>buono multiuso</b> di valore facciale di <b>€. 10</b>, che distribuisce gratuitamente a Tizio: l'operazione è esclusa da Iva.</p> <p>Tizio si reca, quindi, in un negozio B convenzionato con l'emittente A, pagando il bene/servizio col buono; <b>l'esercente B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>emette scontrino/ricevuta fiscale</b> con Iva per il totale di €. 10 (Tizio non ha, infatti, pagato alcun corrispettivo per ricevere il buono)</li> <li>- <b>ottiene il rimborso di €. 10</b> (operazione meramente finanziaria) da A tramite presentazione del buono ricevuto.</li> </ul>
----------	--

Esempio6	<p><b><u>CESSIONE A TITOLO ONEROSO DEL BUONO AL FRUITORE FINALE</u></b></p> <p>Nell'Esempio5 precedente, si ponga ora che Tizio abbia acquistato il buono multiuso presso una piattaforma online, <b>pagandolo €. 8</b> (a fronte di un bene/servizio del valore di €. 10).</p> <p>In tal caso <b>l'esercente</b> emette scontrino/ricevuta fiscale con Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il totale di €. 8, se Tizio comprova l'acquisto del buono a tale prezzo</li> <li>- per il totale di €. 10 se ottiene un rimborso di €. 10 da A, previa presentazione del buono ricevuto (in quanto il pagamento di A costituisce il corrispettivo della prestazione).</li> </ul>
----------	--

Esempio7	<p><b><u>PRESENZA DI UN DISTRIBUTORE</u></b></p> <p>Impresa A emette un buono multiuso di valore facciale di €. 10 ad un distributore B.</p> <p>La cessione è al valore facciale di €. 10, con riconosciuto un corrispettivo di €. 1 per il servizio di distribuzione; a fronte del pagamento di €. 8,78 da parte di B si avrà che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A non emette fattura a B per la cessione del buono multiuso (totale a debito per B €. 10)</li> <li>- B emette fattura con Iva 22% sul corrispettivo di €. 1 (totale a credito per B €. 1,22)</li> </ul> <p>Le vicende successive seguiranno, poi, il trattamento degli esempi precedenti.</p>
----------	--

Esempio8	<p><b><u>PRESENZA DI PIU' DISTRIBUTORI</u></b></p> <p>Salvo diverse pattuizioni per il corrispettivo del servizio di distribuzione e simili, se la <b>società A</b> vende un <b>buono multiuso di valore facciale € 100 a un distributore B</b> che <b>quest'ultimo paga € 80</b>, la differenza di € 20 è da considerarsi corrispettivo (imponibile Iva 22%, che va scorporata) del servizio di distribuzione reso da B ad A.</p> <p><b>B vende, poi, per € 90 il buono</b> multiuso a un <b>sub-distributore C</b> che fornirà un servizio di distribuzione a B ed emetterà una fattura per € 10 (Iva inclusa) che riflette la differenza tra il valore nominale (€ 100) e l'importo pagato (€ 90).</p> <p>Le vicende successive seguiranno, poi, il trattamento degli esempi precedenti.</p>
----------	---



### CASI PARTICOLARI

In relazione alle diverse tipologie di "buoni", se ne analizzano alcuni di utilizzo particolarmente frequente.

**BUONI PASTO:** i servizi sostitutivi di mensa aziendale ("ticket restaurant"):

- pur rientrando a pieno titolo tra i "buoni monouso"
- **continuano** ad essere soggetti **alla disciplina Iva specifica** prevista dall'art. 6 c. 1 DM 122/2017:
  - il **valore facciale del buono** pasto è già **comprensivo dell'Iva** propria delle somministrazioni
  - il datore di lavoro che lo utilizza **paga subito l'Iva 4%** all'emittente (ancorché su un valore diverso rispetto a quello facciale, dovendo considerare lo sconto riconosciuto dall'emittente)
  - il ristoratore applica l'Iva 10% sul corrispettivo dei pasti pattuito con l'emittente.



**BUONI CARBURANTE:** non essendo disciplinati da una legge speciale, va valutato se la posizione pregressa dell'Agenzia (esclusione da Iva quale documento di legittimazione - CM 8/2018, CM 30/1974 e CM 27/1976) **possa essere, o meno, confermata** alla luce delle novità intervenute.

In generale il regime Iva da attribuire all'acquisto e già noto all'emissione:

- ✓ anche ove esso permetta di scegliere tra diversi carburanti acquistabili (l'aliquota Iva è sempre al 22%)
- ✓ non rilevando, al contrario, la quantità acquistata (fluttuante a seconda dell'oscillazione del prezzo).

Pertanto, **a differenza di quanto avveniva in passato:**

- in generale: andranno inquadrati tra i **buoni monouso** (va applicata l'Iva in sede di emissione)
- in deroga: il regime Iva non sarà noto (divengono buoni multiuso) laddove il buono:
  - possa essere **utilizzato all'estero** (come potrebbe avvenire per le case petrolifere di grandi dimensioni)
  - possa essere utilizzato per **acquisti diversi dal carburante** (es: per lubrificanti, gadget, ecc.).

## DECORRENZA




Le disposizioni del D.lgs. 141/2018 si applicano ai **buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31/12/2018**.

Tuttavia, come anticipato, i concetti di base risultavano già applicabili dal punto di vista fiscale, secondo l'ultimo orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il riferimento è alla RM 21/2011, la quale pareva aver superato l'impostazione non coerente data in precedenti documenti di prassi (RM 160/2002; CM 30/1974 e CM 27/1976).

### BUONI MONOUSO



### BUONI MULTIUSO

